



## **ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - Fax 0425 81122

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it - C.F. n. 91005170294

[www.comprensivocastelmassa.edu.it](http://www.comprensivocastelmassa.edu.it)

# **VADEMECUM SULL'ISTRUZIONE PARENTALE**

## **LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

I genitori/tutori che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei figli minori ancora soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. La comunicazione va indirizzata anche al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D. Lgs.76/2005).

Si ricorda che la responsabilità all'adempimento dell'obbligo scolastico è a carico dei genitori dei minori o di chi ne fa legalmente le veci, come previsto dall'art. 1 comma 4 D. Lgs 76/2005. La scelta di avvalersi dell'istruzione parentale va fatta annualmente da parte di entrambi i genitori/tutori, trattandosi di decisione di maggiore interesse che va assunta di comune accordo. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al Dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di 17 presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno. La dichiarazione di avvalenza dell'istruzione parentale va presentata a mano, oppure a mezzo raccomandata a/r o via PEC, non essendo prevista la modalità “on line”.

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'adempimento dell'obbligo degli alunni residenti nel territorio afferente allo stradario di riferimento<sup>13</sup>, per i quali è stata richiesta l'iscrizione presso l'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005) di riferimento (Nota Mim 30/11/2022 prot. 33071 pag. 10)

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa “scuola vigilante” sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune competente.

## **CAPACITÀ TECNICA ed ECONOMICA**

I genitori che scelgono l'istruzione parentale dichiareranno di averne la capacità tecnica ed economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all'istruzione dei figli.

Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione adeguato, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). La nota ministeriale prot. n. 5693 del



## **ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - Fax 0425 81122

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it - C.F. n. 91005170294

[www.comprensivocastelmassa.edu.it](http://www.comprensivocastelmassa.edu.it)

20.06.2005 chiarisce che la capacità tecnica mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati. Il concreto accertamento di essa può avvenire solo indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi, ossia mediante l'esame di idoneità.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo, purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

### **IL PROGETTO DIDATTICO – EDUCATIVO**

Unitamente alla dichiarazione di avvalenza dell'istruzione parentale come mezzo alternativo alla frequenza scolastica per l'assolvimento del diritto/dovere di istruzione, va allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento, che esprime la progettualità su cui il bambino o il ragazzo sarà impegnato, in coerenza con gli obiettivi e i traguardi delle Indicazioni nazionali per il curricolo che saranno alla base degli esami di idoneità del primo ciclo.

La nota annuale sulle iscrizioni prot.33071 del 30/11/2022 ribadisce la necessità dell'invio, oltre che della comunicazione preventiva-articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62- anche del contestuale progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno (pag.10, 13 e14).

### **L'ESAME DI IDONEITÀ E L'ESAME DI STATO**

Le prove dell'esame di idoneità si svolgono in una sessione unica, entro il 30 giugno, e vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti per la nomina dei commissari. Ricevute le domande per svolgere gli esami di idoneità, con apposito decreto il Dirigente bandisce la sessione di esame e con altro decreto nomina i commissari. Nel caso di alunni con disabilità la commissione [...] è integrata con un docente per le attività di sostegno. Nel caso in cui i candidati agli esami di idoneità siano numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Gli esami di idoneità e di Stato possono essere svolti anche in una scuola statale o paritaria diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno. In tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza e la scuola sede dell'esame ne inserirà a SIDI l'esito.

In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità o dell'esame di Stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione. Si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.



## ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - Fax 0425 81122

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it - C.F. n. 91005170294

[www.comprensivocastelmassa.edu.it](http://www.comprensivocastelmassa.edu.it)

Pertanto, in virtù delle norme citate, l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante istruzione parentale richiede il superamento, per ogni anno, di un apposito esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria. L'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 62/2017 e l'art. 3 del D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021 prevedono che "L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità". Sull'obbligo di sottoporre bambini e ragazzi in istruzione parentale all'esame annuale di idoneità si è espresso anche il Giudice amministrativo che ne ha sottolineato la valenza di presidio e di controllo: "La ratio dell'esame è chiaramente da ricercarsi nella volontà del legislatore di verificare che tale diritto all'istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgano della facoltà di provvedere direttamente alla sua istruzione, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico".

Come già anticipato, il concreto accertamento delle capacità tecniche ed economiche dei genitori può avvenire solo indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi, ossia mediante l'esame di idoneità.

## L'ESAME DI IDONEITÀ ED ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO

### IDONEITÀ

Nel primo ciclo di istruzione gli esami di idoneità vengono dettagliati all'art.3 del D.M. n. 5 del 08 febbraio 2021, art. 3, rubricato "Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento". In questo caso i genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al Dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno.

L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.



## **ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmasse (RO) - Tel. 0425 81165 - Fax 0425 81122

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it - C.F. n. 91005170294

[www.comprensivocastelmasse.edu.it](http://www.comprensivocastelmasse.edu.it)

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo [...] nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente. 20 CM 27/2011.

L'esame di idoneità è strettamente valutativo delle performances: ad esso non si applicano i principi dell'art. 3 del D.lgs.62/2017. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalla commissione. Il giudizio conclusivo, espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità, non riporta voti, né giudizi descrittivi. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità senza voti né ulteriori giudizi.

## **ESAMI DI STATO**

Come noto, per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, non sono previsti esami preliminari: non è prevista quindi una previa valutazione di idoneità all'esame. I candidati in istruzione parentale hanno diritto a sostenere l'Esame di Stato del primo ciclo. Previa domanda di iscrizione formalmente presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta.

La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno;
- elementi essenziali del suo curriculum scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo;
- progetto didattico-educativo svolto dall'alunno.

Per i candidati in istruzione parentale con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda:

- copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010;
- il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.



## ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - Fax 0425 81122

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it - C.F. n. 91005170294

[www.comprensivocastelmassa.edu.it](http://www.comprensivocastelmassa.edu.it)

La domanda per sostenere l'Esame di Stato presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni in istruzione parentale deve essere effettuata entro il 20 marzo alla segreteria della scuola che esaminerà il candidato, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza in altra scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. È necessario precisare che in vista dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI (articolo 7 e 10 del decreto legislativo n.62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'Esame di Stato, presentano domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. Sarà cura dell'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunicare all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'Esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.